



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO ELETTORALE CENTRALE NAZIONALE

Composto dai Signori magistrati:

Dott. Francesco Maria CIAMPI	Presidente
Dott. Antonio CORBO	Componente
Dott. Stefano OLIVA	Componente relatore
Dott. Alessandro Maria ANDRONIO	Componente
Dott.ssa Francesca PICARDI	Componente

DECISIONE

Premesso che:

In data 12 agosto 2022 è stato depositato da Magli Paolo Oronzo, rappresentante legale del "Movimento politico libertas" un contrassegno in triplice esemplare, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 14 del d.P.R. n. 361 del 1957, per la partecipazione alle elezioni politiche indette per il 25 settembre 2022. Ad esso è stato attribuito il numero progressivo 5.

Con provvedimento notificato in data 16 agosto 2022 il Ministero dell'Interno ha invitato il Magli a sostituire il contrassegno di cui anzidetto, in quanto contenente, tra gli altri elementi identificativi, uno scudo con all'interno la scritta bianca "libertas", ritenuti confondibili con quelli di altro contrassegno, distinto dal numero progressivo 48, depositato in data 12 agosto 2022 da Marin Raffaella,

le

h

g

AR
M

munita di mandato autentificato da notaio rilasciato da Lupi Maurizio Enzo, rappresentante legale del movimento politico "Noi moderati – Noi con l'Italia – Italia al centro con Toti – Coraggio Italia Brugnaro – UDC".

In data 18 agosto 2022 il Magli ha presentato opposizione al predetto invito, formulando due censure.

Con la prima di esse, l'opponente ha dedotto che il movimento politico da lui rappresentato ed il relativo contrassegno sarebbero presenti in Parlamento sin dalla legislatura 2013 – 2018, con proprio rappresentante nella persona di Pepe Bartolomeo.

Con la seconda, invece, il Magli ha affermato che il contrassegno da lui depositato sarebbe stato già presentato, nel 2018, alle consultazioni amministrative di diversi comuni.

Con nota prot. 15600/EP/5 del 18 agosto 2022 il Ministero ha fatto pervenire le osservazioni in merito al ricorso, invocandone il rigetto.

In data 19 agosto 2022 l'U.D.C. – Unione democratici cristiani e dei democratici di centro – Unione di centro, controinteressato, ha depositato memoria in resistenza all'opposizione.

All'udienza del 20 agosto 2022 è comparso personalmente, ed è stato ascoltato, l'opponente Magli Paolo Oronzo, il quale ha depositato in copia alcuni documenti, tra cui il contrassegno n. 48.

Ritenuto che:

L'art. 14, terzo comma, del d.P.R. n. 361 del 1957 prevede che *"Non è ammessa la presentazione di contrassegni, identici o confondibili con quelli presentati in precedenza ovvero con quelli riproducenti simboli, elementi e diciture, o solo alcuni di essi, usati tradizionalmente da altri partiti"*.

Il successivo sesto comma del medesimo art. 14 prevede altresì che *"Non è ammessa inoltre la presentazione da parte di altri partiti o gruppi politici di contrassegni riproducenti simboli o elementi caratterizzanti simboli che per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento possono trarre in errore l'elettore"*.

La *ratio* delle richiamate disposizioni è quella di evitare, da un lato, il rischio di confondere l'elettore, e di assicurare, dall'altro lato, una tutela privilegiata alle formazioni politiche già presenti in Parlamento ed ai loro tradizionali simboli identificativi.

Il simbolo utilizzato dalla formazione politica UDC, distinto dal n. 48, è costituito da uno scudo con croce rossa su sfondo bianco che reca, sul braccio orizzontale, più corto, la parola "*libertas*" in lettere bianche in carattere stampatello. Lo scudo, e soprattutto la parola "*libertas*", costituiscono dunque elementi identificativi del simbolo tradizionalmente utilizzato dall'UDC.

Il contrassegno depositato dal Magli, distinto dal n. 5, contiene, al suo interno, uno scudo, bordato di blu, nel quale sono contenute, in lettere bianche in carattere stampatello, le parole "*movimento politico*" e, in caratteri più grandi, "*libertas*". Il riferimento grafico allo scudo e alla parola "*libertas*" in esso iscritta rappresentano elementi che inducono confondibilità tra i due simboli.

Poiché il movimento politico UDC è da varie legislature rappresentato in Parlamento, appare condivisibile la scelta del Ministero, di assicurare tutela al simbolo tradizionalmente utilizzato da quest'ultima formazione politica, in ottemperanza al principio fissato dall'art. 14, sesto comma, del d.P.R. n. 361 del 1957.

Le due censure mosse dall'opponente, oltre a non attingere in modo diretto il giudizio di confondibilità del simbolo formulato dal Ministero, non sono fondate.

In relazione alla prima di esse, va osservato che il sen. Pepe non fu eletto in Parlamento, nel 2013, con il simbolo oggetto dell'opposizione, bensì nelle file del "*Movimento 5 stelle*", del cui gruppo parlamentare ha fatto parte fino al 26.3.2014. In seguito, egli è stato membro e tesoriere del gruppo "*Grandi autonomie e libertà*", che dal 16.2.2016 al 4.10.2017 ha inglobato nella propria denominazione, tra le altre, la sigla "*M.P.L. - movimento politico libertas*". Quest'ultima formazione, tuttavia, come rilevato dal Ministero (cfr. pag. 4 della memoria del 18.8.2022) non risulta essersi mai presentata ad alcuna elezione politica, né avere "... *mai eletto un parlamentare né nazionale, né europeo con contrassegno avente tale denominazione e sigla*". L'opponente non fornisce

6

7

8
9
10

evidenza del contrario, e dunque non si confronta in modo adeguato con la richiamata deduzione. Di conseguenza, non può essere riconosciuta alcuna tutela del simbolo oggetto dell'opposizione, ai sensi del già richiamato art. 14, sesto comma, del d.P.R. n. 361 del 1957.

In relazione alla seconda doglianza, invece, il fatto che il "*Movimento politico libertas*" abbia partecipato a consultazioni amministrative, oltre a non esser stato, esso pure, in alcun modo documentato dall'opponente, non è rilevante, trattandosi di elezioni diverse da quelle politiche, disciplinate dalla diversa normativa di cui al d.P.R. n. 570 del 1960.




P.Q.M.


si rigetta l'opposizione

Si comunichi.

Roma, 20 agosto 2022.

I componenti




Antonio Corbo



Il Presidente



Depositato in Segreteria

oggi 20/8/22 h. 13,45

